



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 2/N° 2-Luglio 2025

L'editoriale del Direttore del Centro Studi di Rete Nazionale Forense:
Il riconoscimento della genitorialità intenzionale: la svolta della Corte costituzionale nella sentenza n. 68/2025 pag. 1

L'editoriale del Direttore Scientifico di Rete Nazionale Forense:
Le acquisizioni neurotecnoscientifiche e la loro rilevanza nelle indagini difensive pag. 5

Approfondimenti RNF pag. 12
Approfondimenti JuraneWS pag. 52

Rassegna Massime
Corte Costituzionale Aprile 2025 pag. 67
Corte di Cassazione Giugno 2025
Sezione civile pag. 94
Sezione penale pag. 142


JURANEWS

rivista realizzata da RNF
in collaborazione con
JURANEWS
quotidiano di informazione giuridica

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa
del Tribunale di Bologna al n. 8652 in data 25.06.2025
ISSN 3035-5575

Direttore Responsabile: Avv. Angelo Ruberto
Direttore Editoriale: Dott.ssa Vincenza Ciannella

Il ruolo del consulente ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001: la Cassazione chiarisce i limiti del nesso funzionale tra autore ed ente



Avv. Roberta Errico

Corte di Cassazione - Sezione Penale Sentenza n. 19096 del 18 febbraio 2025

Massima:

“Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001, il necessario requisito del rapporto qualificato tra autore del reato ed ente non può essere desunto dal mero ruolo di consulente, né da un generico coinvolgimento dell'autore del reato nell'attività commerciale dell'impresa familiare. Occorre invece accertare, in modo specifico, la natura del vincolo — formale o di fatto — che lega il soggetto all'ente, secondo i criteri delineati dalla nozione di “colpa di organizzazione”. In difetto di tale ricostruzione, l'attribuzione di responsabilità all'ente si tradurrebbe in una indebita imputazione per fatto altrui”.

1. Premessa

Il tema dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'imputazione della responsabilità da reato dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, resta al centro di una elaborazione giurisprudenziale in costante evoluzione, chiamata a delineare, anche in chiave sistematica, i confini applicativi della disciplina.

La sentenza oggetto di analisi si concentra, in particolare, sull'individuazione del rapporto qualificato che deve sussistere tra l'autore del reato e l'ente, affinché, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001, possa essere legittimamente imputata una responsabilità in capo alla persona giuridica.

Nel presente contributo, ricostruita preliminarmente la vicenda processuale, saranno richiamati i principi di riferimento, i quali, pur rivestendo natura generale e teorica, assumono una valenza concreta e operativa decisiva, incidendo sia sull'accertamento penale, sia sulla progettazione, implementazione e aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001.

2. La vicenda fattuale sottesa alla sentenza

Dalla motivazione della sentenza emerge che il processo ha avuto origine da un'imputazione per associazione per delinquere ex art. 416 c.p., finalizzata alla sottrazione continuativa di prodotti petroliferi di proprietà di una S.p.A., mediante prelievi abusivi da un deposito della medesima. Le condotte sarebbero state poste in essere, tra gli altri, da un soggetto qualificato consulente della società a responsabilità limitata (poi destinataria del procedimento ai sensi del D.lgs. 231/2001), dal dirigente della società danneggiata e da addetti alla direzione del deposito.

In attuazione del programma criminoso, sarebbero stati commessi numerosi furti (artt. 624 e 625 cod. pen.), attraverso un sistema di doppio carico:

uno “ufficiale”, riferito a prodotti regolarmente acquistati con accisa versata, e uno “in nero”, relativo ai prodotti sottratti illecitamente.

Il soggetto indicato come consulente della società avrebbe, inoltre, commesso il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., attraverso il versamento di somme di denaro agli altri coimputati, al fine di indurli a compiere atti in violazione dei doveri d’ufficio e dell’obbligo di fedeltà.

In concorso con gli autisti delle autobotti, sarebbero stati infine integrati i reati di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), e comma 4, del D.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise - TUA), relativi alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa dovuta, nonché quelli previsti dall’art. 49, comma 1, del medesimo decreto, per circolazione irregolare non accompagnata dai documenti di trasporto previsti dalla normativa di settore.

Sulla base di tale impianto accusatorio, il Tribunale di primo grado ha condannato la società a responsabilità limitata, ritenendola responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001, per aver tratto vantaggio dalle condotte del proprio consulente, cui erano stati contestati i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), qualificati come reati presupposto.

Secondo i giudici, la società non avrebbe impedito tali condotte e anzi si sarebbe avvalsa del profitto derivante dalla loro commissione, consentendo all’autore del reato di organizzarle e trarne benefici a favore dell’ente.

In sede di appello, la sentenza è stata parzialmente riformata per intervenuta estinzione di alcuni reati. È rimasta tuttavia ferma, per quanto qui rileva, la condanna della società con riferimento al reato di associazione per delinquere.

Contro tale decisione, la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l’erronea qualificazione soggettiva dell’autore del reato persona fisica. Secondo la difesa, il soggetto non risultava inserito nell’organigramma societario né esercitava, neppure di fatto, poteri gestori o direttivi.

Inoltre, non avrebbe potuto assumere rilevanza, ai fini della riconducibilità del soggetto all’ente, il fatto che lo stesso fosse titolare di una procura speciale della società e che operasse nel settore commerciale dell’azienda di famiglia.

Tali elementi, a giudizio della difesa, non avrebbero consentito di inquadrarlo nelle categorie soggettive previste dall’art. 5 del decreto, anche perché la procura in suo possesso avrebbe riguardato attività estranee rispetto a quelle oggetto di contestazione.

La difesa ha inoltre censurato la motivazione della sentenza d’appello per aver attribuito la responsabilità dell’ente in assenza di un’autonoma valutazione della “colpa di organizzazione”, limitandosi a derivarla dalla colpa della persona fisica.

È stata infine contestata anche la sussistenza del reato associativo e la proporzionalità del trattamento sanzionatorio applicato.

3. Principi

La disciplina di cui al D.lgs. 231/2001, superando il tradizionale brocardo *societas delinquere non potest*, ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema di responsabilità dell’ente del tutto autonoma, ma connessa alla

realizzazione di un reato (sempre che esso rientri tra quelli previsti dal decreto) a sua volta perpetrato da persona fisica (Cass. Pen., 23 maggio 2018, n. 38363).

Il modello repressivo previsto dal D.Lgs. 231/2001, contrariamente a quello degli altri ordinamenti, è un modello chiuso, ciò significa che solo la commissione dei reati tassativamente e nominativamente previsti dalla Sezione 3 del Capo 1 (artt. 24 ss.) del decreto medesimo, può giustificare la responsabilità dell'ente. A questa peculiarità non sfugge neppure l'elemento soggettivo (Cass. Pen. 29 marzo 2012, n. 23091, richiamata e fatta propria dalle Sezioni Unite, Cass. Pen. sent. 25 settembre 2014, n. 11170). Deve, inoltre, trattarsi di un fatto previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso.

Ne consegue che l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto può assumere rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo per i reati commessi successivamente all'inserimento delle relative fattispecie nell'elenco previsto dal decreto.

A titolo esemplificativo, il D.lgs. 141/2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, nell'ambito dell'attuazione di disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento (UE) n. 952/2013) e della revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001 in tema di contrabbando, includendo quelli previsti dal D.lgs. 504/1995 Testo Unico Accise (TUA).

Di conseguenza, considerando che l'impianto accusatorio sotteso alla sentenza oggetto di esame prevedeva, tra l'altro, contestazioni per i reati di cui agli artt. 40, co. 1, lett. b) e co. 4 D.lgs. 504/1995 (TUA), relativi alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa dovuta, e all'art. 49, co. 1 TUA, per circolazione irregolare in assenza della necessaria documentazione nel trasporto di prodotti soggetti ad accisa (o in caso di documentazione falsificata o alterata), se tali fatti fossero stati commessi dopo il 4 ottobre 2024, la società a responsabilità limitata avrebbe potuto astrattamente essere ritenuta responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche per tali fattispecie.

3.2 La connessione tra reato ed ente

Oltre alla commissione di un reato presupposto, affinché si configuri la responsabilità dell'ente è necessaria una connessione teleologica-oggettiva tra reato ed ente, e una connessione soggettiva, relativa alla sussistenza di un rapporto qualificato tra il reo e l'ente.

Dal punto di vista oggettivo, l'art. 5 D.Lgs. richiede che la persona fisica abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sull'interpretazione di tale parametro oggettivo vi è ampia discussione teorica circa il carattere alternativo o unitario dei criteri dell'interesse e del vantaggio. A prescindere dalla preferenza per l'una o l'altra impostazione, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene soddisfatto il requisito teleologico della connessione oggettiva tra reato ed ente, sia se la condotta riguardi situazioni nelle quali l'autore agisca nell'intento di favorire l'ente e sia se dopo la commissione del reato, anche in assenza di un intento diretto, l'ente abbia conseguito un beneficio concreto (es. profitto economico, bene materiale

prodotto dal reato; oppure – come frequentemente affermato in materia di violazioni delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro – un risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza, ovvero un incremento economico legato all'aumento della produttività non ostacolata dal rigoroso rispetto della normativa prevenzionale cfr. Cass. Pen, sentenza 26 ottobre 2020, n. 29584; Cass. Pen, sentenza 16 aprile 2018 n. 16713).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse dell'autore o di terzi, anche se l'ente ne abbia tratto un vantaggio indiretto o occasionale.

In tali ipotesi, l'ente è considerato parte lesa.

3.3 La connessione soggettiva tra reo ed ente

Indipendentemente da quanto sopra riportato, ai fini della responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001 è necessaria l'esistenza di un rapporto qualificato tra l'autore del fatto e l'ente.

La norma prevede due tipologie di rapporto qualificato:

- i soggetti apicali, ossia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- i soggetti sottoposti, ossia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Nel primo caso, la responsabilità dell'ente deriva dal principio di immedesimazione organica tra il soggetto apicale e l'ente, principio posto a salvaguardia del fondamentale canone della personalità della responsabilità penale.

Ne consegue che il soggetto apicale coinvolgerà l'ente nella responsabilità, salvo che abbia agito in modo radicalmente eterogeneo rispetto agli interessi della persona giuridica rappresentata, al punto da determinare una vera e propria interruzione del rapporto organico.

In tal caso, per evitare la responsabilità ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, l'ente deve dimostrare:

- di aver adottato e attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello realizzato;
- di aver affidato a un organismo dotato di autonomi poteri il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli;
- che il modello è stato eluso in modo fraudolento;
- e che gli obblighi di vigilanza sono stati rispettati.

Nel secondo caso, si configura una forma di responsabilità di carattere colposo, in virtù della quale, ai sensi dell'art. 7, l'ente è chiamato a rispondere se non ha rispettato i propri obblighi di direzione o vigilanza. Di conseguenza, la responsabilità dell'ente è ravvisabile se il reato è reso possibile da una carente vigilanza, la quale si presume esclusa in presenza dell'adozione e attuazione efficace di un modello organizzativo: in tal caso, il reato è considerato al di fuori della sfera di operatività e interferenza dell'ente.

3.4 La colpa in organizzazione

La responsabilità dell'ente viene dunque ricostruita come una forma di responsabilità da colpa di organizzazione, fondata sul malfunzionamento della struttura organizzativa interna. Tale struttura dovrebbe essere funzionale, mediante l'adozione di modelli adeguati, alla prevenzione dei reati.

Il rimprovero si fonda sull'inottemperanza dell'ente ai doveri organizzativi imposti dalla legge, configurando una forma di responsabilità coerente con i principi costituzionali di colpevolezza e di responsabilità per fatto proprio (Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343).

In questa prospettiva, la mancata adozione – o l'inefficace attuazione – del modello organizzativo non costituisce elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma rappresenta una circostanza rilevante ex lege per dimostrare l'esistenza della colpa di organizzazione, che deve comunque essere specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può offrire prova dell'assenza di colpa (Cass. Pen., 10 maggio 2022, n. 18413).

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'assenza di un modello organizzativo è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente, in quanto manca alla base un sistema che possa costituire un parametro oggettivo di riferimento, anche per coloro che esprimono direttamente la volontà dell'ente.

Se, invece, il reato è commesso da una persona sottoposta alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale, e in assenza di un modello organizzativo, la colpa di organizzazione risulta comunque sottesa a un deficit di direzione o vigilanza, incentrata su un sistema di regole cautelari, che abbia in concreto propiziato il reato.

In questa prospettiva, nei casi di mancata adozione dei modelli organizzativi, i presupposti della responsabilità dell'ente variano in funzione della qualifica del soggetto autore del reato (apicale o subordinato), ma convergono sull'esigenza di dimostrare, in concreto, l'assenza di un assetto ispirato a regole cautelari, volto ad assicurare un'efficace azione preventiva. In tal caso, è necessario provare che il fatto sia stato propiziato dall'inosservanza, nel caso concreto, della necessaria attività di direzione o vigilanza.

In questo quadro, l'art. 8 del D.lgs. 231/2001 sancisce l'autonomia del procedimento a carico dell'ente rispetto a quello della persona fisica, escludendo che la mancata identificazione dell'autore materiale, la sua non imputabilità o l'estinzione del reato presupposto per causa diversa dall'amnistia, possano impedire l'accertamento della responsabilità dell'ente.

In definitiva, la responsabilità dell'ente si configura come una responsabilità autonoma per colpa di organizzazione, distinta ma connessa alla condotta della persona fisica autrice del reato (Cass., 23 maggio 2018, n. 38363).

Ai fini della responsabilità dell'ente, ciò che rileva è la verifica della commissione di uno dei reati presupposto previsti dal decreto, da parte di un soggetto in posizione apicale o subordinata, ai sensi dell'art. 5, anche in assenza di condanna o di prova della responsabilità individuale.

4. La decisione della Cassazione

I principi sopra richiamati sono stati fatti propri dalla sentenza oggetto di analisi che sembra averli applicati in una prospettiva di valorizzazione delle garanzie difensive dell'ente nell'ambito del sistema delineato dal D.lgs.

231/2001.

In via preliminare, la Corte ha rigettato il motivo di gravame relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Pur non essendo stato espressamente richiamato, nel capo di imputazione, l'art. 24-ter, co. 2 — relativo al reato associativo — la Corte ha ritenuto che la contestazione di tale reato potesse comunque desumersi dalla descrizione del fatto contenuta nell'imputazione. Ciò in linea con precedenti pronunce, secondo cui ha maggiore rilievo la concreta descrizione del fatto rispetto alla specifica indicazione delle norme violate (Cass. Pen., n. 30141/2019).

Passando al tema centrale, la Suprema Corte, accogliendo le doglianze della difesa, ha censurato la decisione della Corte d'Appello di Milano per aver erroneamente ritenuto dimostrato il presupposto del rapporto qualificato tra il reo e l'ente, senza un'adeguata istruttoria sul punto.

In particolare, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a fare riferimento a una procura speciale, di cui non ha specificato il contenuto, alle generiche dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso imputato che aveva ammesso di lavorare nel settore commerciale dell'azienda di famiglia.

Si tratta di affermazioni generiche, dalle quali non è possibile desumere se l'autore del reato rivestisse nell'ambito della società una delle specifiche qualifiche soggettive, che, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 231/2001, consentirebbero di estendere la responsabilità all'ente e, tantomeno, da essa è possibile desumere quale, tra le diverse categorie soggettive indicate dalla norma, venga specificamente in rilievo.

Più precisamente, la Corte ha osservato che il generico riferimento a una procura speciale priva di contenuto, al generico coinvolgimento dell'autore nel settore commerciale dell'azienda familiare o alla sua qualifica non precisata di consulente della azienda, non costituiscono elementi sufficienti per ricostruire il legame qualificato che rappresenta il presupposto per l'applicazione della responsabilità dell'ente.

La condotta dell'agente, infatti, deve derivare non tanto da un atteggiamento soggettivo della persona fisica, quanto da un preciso assetto organizzativo negligente dell'impresa, da valutarsi alla luce dei modelli organizzativi e della disciplina di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001. Tale disciplina è strutturata in modo differenziato a seconda che il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali.

Pertanto, l'impianto accusatorio deve essere costruito in modo da rendere comprensibile il ruolo ricoperto dall'autore del reato presupposto all'interno della società e ciò anche nel caso in cui detto autore non sia individuabile in concreto. Occorre cioè accertare se l'autore del reato abbia svolto, formalmente o di fatto, un ruolo apicale, ovvero se fosse soggetto alla direzione e al coordinamento di un soggetto apicale, individuando quale delle ipotesi previste dall'art. 5, co. 1, del decreto è ravvisabile in concreto e, per l'effetto, il regime normativo e probatorio conseguente.

In mancanza di ciò, viene compromessa la possibilità di ricostruire adeguatamente la colpa di organizzazione, con effetti diretti sulla responsabilità dell'ente, anche sotto il profilo oggettivo.

Conclusion

La verifica circa la sussistenza della responsabilità dell'ente passa necessariamente attraverso l'accertamento dei presupposti normativi: non solo la commissione di un reato presupposto, tassativamente elencati, e alla sussistenza di un nesso teleologico tra reato ed ente, inteso come commissione del primo nell'interesse o a vantaggio del secondo, ma anche il legame funzionale tra autore del reato ed ente.

La pronuncia in commento conferma come tale legame non possa essere generico o presunto: esso deve essere oggetto di uno specifico e puntuale accertamento, volto a chiarire il ruolo dell'autore nell'ente secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto, per procedere alla verifica della cosiddetta colpa di organizzazione, su cui si impenna la responsabilità dell'ente. Si tratta di elementi che devono essere provati dall'accusa. In mancanza di tale prova, viene meno la possibilità stessa di imputare la responsabilità all'ente, essendo il fatto riferibile esclusivamente alla persona fisica.

Di conseguenza, ai fini della responsabilità dell'ente ciò che conta è l'accertamento di uno o più reati presupposto tipizzati nel citato catalogo, da parte di uno dei soggetti indicati nell'art. 5 D.Lgs. n. 231/2001, che lo abbia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti.

In conclusione, dall'esame della sentenza analizzata sembra potersi trarre il seguente principio nessuna responsabilità può essere imputata all'ente in assenza di un comprovato legame funzionale e teleologico tra l'autore del reato e l'organizzazione collettiva. In questo modo va riaffermata la centralità del principio di colpevolezza e della responsabilità per fatto proprio anche nell'ambito della responsabilità da reato degli enti, a garanzia di un sistema conforme ai canoni costituzionali.